



ESK

ELEMENTARSCHADENKASSE GRAUBÜNDEN
CASSA PER DONNS ELEMENTARS DAL GRISCHUN
CASSA PER I DANNI DI NATURA DEI GRIGIONI

Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN)

Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)

Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN)

del 23 settembre 1984 (stato 1 gennaio 2011)

accettata dal Popolo il 23 settembre 1984¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Il Cantone istituisce una Cassa per i danni della natura con annesso un fondo di emergenza, allo scopo di risarcire i danni non assicurabili causati dalla natura ai fondi e alle colture e verificatisi in seguito a particolari fenomeni naturali.

Art. 2 Cassa per i danni della natura

¹ La «Cassa del Cantone dei Grigioni per i danni della natura», qui di seguito chiamata Cassa, è un istituto indipendente, di diritto pubblico, con sede a Coira.

Art. 3 Vigilanza

¹ Il Governo è competente in particolare per: *

- a) la nomina dei membri della commissione amministrativa e la nomina della presidenza;
- b) la nomina dell'ufficio di revisione;
- c) la designazione della segreteria;
- d) la determinazione dei principi contabili della Cassa;
- e) l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale della Cassa;
- f) l'approvazione della retribuzione della commissione amministrativa.

² Il rapporto annuale e il conto annuale devono essere resi noti al Gran Consiglio. *

Art. 4 Organi

¹ Sono organi della Cassa: *

- a) la commissione amministrativa;

¹⁾ M del 14 novembre 1983, 221; PGC 1983/84, 577

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- b) la Direzione;
- c) l'ufficio di revisione.

² ... *

³ ... *

Art. 5 * Commissione amministrativa

¹ La commissione amministrativa è composta da un presidente e da quattro fino a sei altri membri.

² Le competono in particolare i seguenti compiti:

- a) la nomina della Direzione e la vigilanza sulla stessa;
- b) l'approvazione del preventivo e il licenziamento del rapporto di gestione e del conto annuale a destinazione del Governo;
- c) l'emanazione di direttive sugli obiettivi e i principi, nonché sulla procedura dell'investimento degli accantonamenti e delle riserve;
- d) l'emanazione di direttive complementari sull'organizzazione e la gestione della Cassa.

Art. 5a * Direzione

¹ La Direzione è competente per tutte le pratiche che non rientrano nella competenza di altri organi.

Art. 5b * Ufficio di revisione

¹ L'Ufficio di revisione può essere composto da una o più persone, o da una persona giuridica.

² Esso controlla se la contabilità e il conto annuale corrispondono ai requisiti legali e presenta rapporto alla commissione amministrativa e al Governo.

Art. 6 Responsabilità *

¹ La Cassa risponde degli obblighi unicamente con la propria sostanza.

Art. 7 * ...

Art. 8 * ...

2. Risarcimenti

Art. 9 Diritto

¹ Il proprietario dell'oggetto danneggiato ha in linea di massima il diritto di essere risarcito.

² Il locatario, l'affittuario oppure l'avente il diritto di superficie subentra al diritto del proprietario, se tale diritto gli compete in virtù della legge o per contratto.

Art. 10 Danni aventi diritto a risarcimento

¹ Il risarcimento concerne i danni causati a fondi e colture da vento impetuoso, piene, inondazioni, valanghe, pressione della neve, slittamenti di neve, caduta di sassi, scoscendimenti, frane e fulmine (senza fuoco).

² Si tien conto dei danni:

- a) ai fondi, esclusi gli edifici sopra di essi costruiti, gli oggetti simili a edifici e le cose mobili;
- b) agli impianti per la loro infrastruttura e sicurezza, per quanto non assicurabili;
- c) agli alberi da frutto, noci e castagni, alle viti e ai cespugli di bacche, agli alberi e cespugli ornamentali, agli arbusti fioriti e ad altri vegetali coltivati;
- d) al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 per cento dell'esistente riserva di legna per ogni parcella;
- e) * all'erba, se al verificarsi del sinistro l'erba non era ancora stata tagliata e se complessivamente è stato colpito più del dieci per cento della superficie erbosa totale;
- f) * alle altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per perdita di guadagno è inusuale;
- g) * ai fondi e agli impianti tecnico-colturali di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.

Art. 11 Danni non aventi diritto a risarcimento

¹ Non vengono risarciti i danni:

- a) * che non raggiungono un importo minimo, il quale dovrà essere fissato dal Governo, al massimo tuttavia 500 franchi;
- b) alla proprietà e all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni e di altri enti del diritto pubblico. Sono esclusi i danni alle colture situate su fondi affittati a persone del diritto privato;
- c) prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati con misure di difesa tempestive pretendibili;
- d) che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza o vanno ricollegati ad un effetto prevenibile, specialmente danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi, a cura o manutenzione imperfetta, in seguito a metodi di coltura e di raccolto inadeguati e a colture al di fuori del periodo di vegetazione;
- e) che sono sorti a causa di movimenti del terreno per opera umana o di altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
- f) * che vanno ricollegati a difetti di canalizzazione e a modifiche di corsi d'acqua non eseguite a regola d'arte, alla rottura o alla mancata ermeticità di condutture d'acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idraulici;
- g) * ad argini di corsi d'acqua e laghi pubblici.

² Non vengono indennizzate inoltre le spese per misure di prevenzione dei danni.

3. Accertamento del danno

Art. 12 Norme fondamentali di stima

¹ L'accertamento del danno avviene per analogia alle direttive del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

² I lavori di ricostruzione devono essere eseguiti in linea di massima e per quanto sensato ed esigibile dal danneggiato e con i mezzi propri. *

4. Norme fondamentali di risarcimento

Art. 13 Aliquota del risarcimento

¹ La Cassa versa un risarcimento dal 50 all'80 per cento del danno computabile. Il Governo stabilisce l'aliquota d'indennità. *

² Il risarcimento, insieme con altre prestazioni, non può superare il 90 per cento del danno computabile. *

³ Le prestazioni legali o contrattuali di terzi precedono quelle della Cassa. *

Art. 14 Risarcimento del deprezzamento

¹ Un risarcimento di deprezzamento può venir versato se:

- a) una riparazione non è possibile oppure non necessaria in base alla precedente utilizzazione dell'oggetto;
- b) i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al precedente ricavo oppure al valore dell'oggetto.

5. Procedura in caso di sinistro

Art. 15 * Notifica del danno

¹ Dopo la sua constatazione, il danno dev'essere notificato immediatamente agli stimatori competenti.

² Il Governo designa gli uffici competenti per la stima dei danni causati dalla natura non assicurabili.

Art. 15a * Obbligo di fornire informazioni

¹ I Comuni e i Servizi del Cantone sono tenuti a fornire gratuitamente alla segreteria e agli uffici competenti per la stima tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 16 Obbligo di diminuire il danno

¹ In casi di sinistro gli aventi diritto a risarcimento hanno l'obbligo di adottare tutte le misure pretendibili e atte a limitare il più possibile il danno.

² La Cassa indennizza le relative spese secondo l'aliquota di cui all'articolo 13, ad eccezione delle spese per misure chiaramente non adeguate.

³ Se il danneggiato non osserva l'obbligo di diminuire il danno, non viene risarcito il danno in più causato da questa omissione.

Art. 17 * Decreto di risarcimento

¹ La segreteria fissa il risarcimento.

Art. 18 Motivi di rifiuto

¹ La segreteria può negare o ridurre un risarcimento se: *

- a) la notifica del danno viene fatta soltanto dopo l'eliminazione dello stesso;
- b) la notifica non è stata fatta tempestivamente, al fine di ostacolare o impedire in tal modo la determinazione della causa e dell'ammontare del danno;
- c) l'avente diritto a risarcimento senza l'approvazione degli stimatori competenti ha apportato delle modifiche all'oggetto danneggiato, che non erano richieste per la diminuzione del danno;
- d) * nella notifica del danno vengono forniti intenzionalmente falsi dati;
- e) * il danno non viene eliminato entro due anni dal sinistro.

² Diritti al risarcimento che non vengono notificati entro un anno dal sinistro sono da considerare perenti. *

³ In presenza di motivi importanti, la segreteria può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 1 lettera e. *

Art. 19 Spese di stima

¹ Le spese della stima dei danni vengono assunte dalla Cassa.

6. Finanziamento della Cassa**Art. 20 *** Tassa

¹ Alla Cassa affluiscono annualmente:

- a) una tassa sui fondi situati nel Cantone e inclusi nel diritto a risarcimento a norma degli articoli 10 e 11, per un massimo di
 1. 2 centesimi ogni 1000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati e di oggetti simili ad essi per fondi sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo;

2. 1 per mille del valore fiscale, per fondi non sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo.

b) ...

c) ...

d) ...

² Il Governo stabilisce la tassa nei limiti del capoverso 1 lettera a. Esso fissa inoltre una tassa minima.

³ ...

⁴ La tassa deve essere fissata tenendo conto dei rimanenti ricavi in modo che le entrate siano sufficienti a coprire le spese totali e ad accrescere adeguatamente il fondo di riserva.

⁵ La tassazione e l'incasso delle tasse avvengono senza indennizzo per fondi sopraedificati da parte dell'Assicurazione fabbricati, per fondi non sopraedificati da parte dell'Amministrazione delle imposte. *

Art. 21 * ...

Art. 22 * Impiego dell'eccedenza attiva

¹ L'eventuale eccedenza attiva del conto d'esercizio deve essere assegnata per due terzi al fondo di riserva e per un terzo al fondo d'emergenza, finché quest'ultimo non ha raggiunto i dieci milioni di franchi.

Art. 22a * Riserve

¹ La Cassa accumula un fondo di riserva finché questo non ha raggiunto i 50 milioni di franchi.

Art. 23 * Danni fuori dell'ordinario

¹ Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, il Cantone può concedere alla Cassa un contributo o un mutuo con interessi.

7. Contributi in casi d'emergenza

Art. 24 Fondo d'emergenza

¹ Onde evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito ad eventi naturali, viene istituito un fondo d'emergenza.

Art. 25 Contributi d'emergenza

¹ Il Governo dispone del fondo d'emergenza. Esso fissa nel singolo caso il genere e l'ammontare del contributo, non senza prima aver ascoltato il danneggiato e la Cassa.

² In casi di rigore di cui non si ha colpa possono essere versati dei contributi anche a misure di prevenzione dei danni e per danni non assicurabili a fabbricati. *

³ I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 vengono versati senza considerare la natura giuridica dei beneficiari.

8. Finanziamento del fondo d'emergenza**Art. 26 *** Contributi

¹ Il fondo d'emergenza riceve un terzo dell'eccedenza del conto d'esercizio della cassa, finché raggiunge i dieci milioni di franchi.

² Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti, il Cantone può concedere al fondo d'emergenza un contributo o un mutuo con interessi.

9. Rimedi legali**Art. 27** Opposizione

¹ Contro le decisioni della segreteria può essere presentata opposizione scritta alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione. *

² ... *

Art. 28 * ...**10. Disposizioni finali e transitorie****Art. 29 *** ...**Art. 30 *** ...**Art. 31 *** Disposizione transitoria

¹ I sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale del 15 giugno 2010 vengono liquidati secondo il diritto precedente.

Art. 32 * ...

Art. 33 Entrata in vigore

¹ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹⁾ della presente legge.

¹⁾ Entrata in vigore il 1° gen. 1985 con DG del 10 ottobre 1984

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
23.09.1984	01.01.1985	atto normativo	prima versione	-
12.06.1994	01.10.1994	Art. 21	abrogazione	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 27 cpv. 1	modifica	2006, 3327
15.06.2010	01.01.2011	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 3 cpv. 2	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 4 cpv. 1	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 4 cpv. 2	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 4 cpv. 3	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 5	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 5a	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 5b	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 6	modifica titolo	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 7	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 8	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 10 cpv. 2, e)	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 10 cpv. 2, g)	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 11 cpv. 1, a)	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 11 cpv. 1, f)	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 11 cpv. 1, g)	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 12 cpv. 2	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 13 cpv. 1	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 13 cpv. 2	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 13 cpv. 3	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 15	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 15a	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 17	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 18 cpv. 1	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 18 cpv. 1, d)	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 18 cpv. 1, e)	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 18 cpv. 2	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 18 cpv. 3	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 20	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 20 cpv. 5	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 22	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 22a	introduzione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 23	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 25 cpv. 2	modifica	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 26	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 27 cpv. 2	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 28	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 29	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 30	abrogazione	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 31	revisione totale	-
15.06.2010	01.01.2011	Art. 32	abrogazione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	23.09.1984	01.01.1985	prima versione	-
Art. 3 cpv. 1	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 4 cpv. 1	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 4 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 4 cpv. 3	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 5	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 5a	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 5b	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 6	15.06.2010	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 7	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 8	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 10 cpv. 2, e)	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 10 cpv. 2, f)	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 10 cpv. 2, g)	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 11 cpv. 1, a)	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 11 cpv. 1, f)	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 11 cpv. 1, g)	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 12 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 13 cpv. 1	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 13 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 13 cpv. 3	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 15	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 15a	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 17	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 18 cpv. 1	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 18 cpv. 1, d)	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 18 cpv. 1, e)	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 18 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 18 cpv. 3	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 20	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 20 cpv. 5	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 21	12.06.1994	01.10.1994	abrogazione	-
Art. 22	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 22a	15.06.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 23	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 25 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 26	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 27 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3327
Art. 27 cpv. 2	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 28	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 29	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 30	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 31	15.06.2010	01.01.2011	revisione totale	-
Art. 32	15.06.2010	01.01.2011	abrogazione	-

Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)

del 26 ottobre 2010 (stato 1 luglio 2023)

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Vigilanza

Art. 1 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti della Cassa per i danni della natura (Cassa) deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

2. Organizzazione della Cassa

Art. 2 Commissione amministrativa

¹ La commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni esercita la funzione di Commissione amministrativa della Cassa.

Art. 3 Direzione *

¹ La direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni funge da direzione della cassa per i danni di natura. Essa la rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni della commissione amministrativa. *

Art. 3a * Segreteria

¹ La gestione degli affari della Cassa e del fondo d'emergenza spetta alla segreteria designata dalla direzione.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Ufficio competente per le stime *

¹ L'ufficio competente per le stime è la segreteria. *

² L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni causati dalla natura non assicurabili, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. *

³ ... *

Art. 5 Indennità

¹ La direzione è competente per la determinazione dell'indennità di ulteriori uffici coinvolti nella stima. *

3. Indennizzi

Art. 6 Aliquota di indennizzo

¹ In caso di sinistro l'aliquota di indennizzo della Cassa ammonta all'80 per cento della somma computabile del sinistro. *

Art. 7 Danno minimo

¹ I danni il cui importo non raggiunge i 500 franchi non vengono indennizzati. *

4. Procedura in caso di sinistro

Art. 8 Notifica del danno

¹ I danni devono essere notificati alla segreteria. *

² Le notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria. *

Art. 9 Stima del danno

¹ Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la segreteria deve determinarlo immediatamente. *

² La persona danneggiata dev'essere invitata alla stima. Ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.

³ La segreteria fissa le tariffe orarie per le prestazioni proprie. *

Art. 10 * ...

Art. 11 Decisione di indennizzo

¹ La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge.

² Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base al verbale di stima e una volta disponibile il conteggio.

³ Le spese incrementanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile. *

Art. 12 Rate e anticipi

¹ Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino.

² La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

5. Finanziamento

Art. 13 Tasse alla Cassa

¹ I proprietari di fondi e gli aventi diritto di superficie devono versare ogni anno le seguenti tasse alla Cassa:

- a) * per fondi sopraedificati: 0,5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma di assicurazione fabbricati degli edifici assicurati;
- b) * per fondi non sopraedificati: lo 0,25 per mille del valore fiscale della sostanza.

6. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore¹⁾ insieme alla revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili del 15 giugno 2010²⁾.

Art. 15 * Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 4 aprile 2023

¹ A sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.

¹⁾ 1° gennaio 2011

²⁾ CSC [835.100](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3	modifica titolo	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3a	introduzione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4	modifica titolo	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 2	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 3	abrogazione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 5 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 8 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 8 cpv. 2	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 9 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 10	abrogazione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 11 cpv. 3	introduzione	2014-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 4 cpv. 2	modifica	2017-035
22.06.2021	01.01.2022	Art. 13 cpv. 1, a)	modifica	2021-023
22.06.2021	01.01.2022	Art. 13 cpv. 1, b)	modifica	2021-023
04.04.2023	01.07.2023	Art. 6 cpv. 1	modifica	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 7 cpv. 1	modifica	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 9 cpv. 3	introduzione	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 15	introduzione	2023-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 3	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-033
Art. 3 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 3a	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-033
Art. 4	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-033
Art. 4 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 4 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 4 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 4 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-033
Art. 5 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 6 cpv. 1	04.04.2023	01.07.2023	modifica	2023-006
Art. 7 cpv. 1	04.04.2023	01.07.2023	modifica	2023-006
Art. 8 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 8 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 9 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 9 cpv. 3	04.04.2023	01.07.2023	introduzione	2023-006
Art. 10	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-033
Art. 11 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-033
Art. 13 cpv. 1, a)	22.06.2021	01.01.2022	modifica	2021-023
Art. 13 cpv. 1, b)	22.06.2021	01.01.2022	modifica	2021-023
Art. 15	04.04.2023	01.07.2023	introduzione	2023-006

La Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili/
l'Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura
non assicurabili sono disponibili nel sito **www.esk.gr.ch**, **rubrica Cassa per i
danni di natura/Basi legali**

Tramite questo link sono disponibili anche:

- Disposizioni generali sulla Cassa per i danni di natura dei Grigioni

Cassa per i danni di natura dei Grigioni

OTTOSTRASSE 22
POSTFACH
7001 CHUR

T +41 (0)81 258 91 50
INFO@ESK.GR.CH
WWW.ESK.GR.CH